



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai seguenti Magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;

dr. Paola De Nisco, Consigliere;

dr. Vito Savino, Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa

DA

rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale alle liti, dagli

reclamante

avente ad **oggetto**: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;

conclusioni:

parte reclamante: *“dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.; - Nominare il Liquidatore nella persona dell'Avv. Emanuela Scaleggi, già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Macerata; - Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori avanti titolo e/o causa anteriore; - Dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e disporre quant'altro del caso; - Stabilire idonea pubblicità della presente domanda e dell'emananda sentenza; - Autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., il debitore a trattenere per il*

mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile di € 1.200,00 o la diversa somma che riterrà congrua la Corte d'Appello di Ancona, mentre gli importi eccedenti la suddetta somma necessaria al sostentamento del nucleo familiare saranno acquisiti alla procedura di liquidazione; - Fissare nel termine di 3 (tre) anni il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I.”;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha formulato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., rappresentando di essere debitrice in stato di sovraindebitamento sottratta alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269 C.C.I.I.

Il competente Tribunale di Macerata ha rigettato il ricorso.

Nel decreto di rigetto si legge quanto segue: *“pur potendosi in astratto ipotizzare la liquidazione controllata anche in assenza di beni da liquidare, ma solo in presenza di crediti eventuali e futuri (quali, come nella specie, parte della retribuzione), va comunque operato il vaglio di possibile soddisfazione anche parziale dei debitori a mezzo dei crediti ipotetici e futuri messi a disposizione dal debitore, includendo in questi anche le spese della procedura, risolvendosi altrimenti la procedura in null'altro che nella assai meno complessa esdebitazione dell'incapiente, ma senza il controllo di meritevolezza; ritenuta in definitiva non ammissibile la domanda, sol che si tenga conto che nella migliore delle ipotesi l'attivo della liquidazione ammonterà ad euro 4.788,00 e che il compenso pattuito con l'OCC ammonta ad euro 2.830,01 e quello per la difesa ammonta ad euro 1.900 circa, tale che non basta a pagare neppure le spese di procedura, anche tenendo conto che circa euro 1.000 sono stati già versati all'OCC, somma evidentemente ipoteticamente residua ed inidonea a ritenere neppure il minimo soddisfacimento dei creditor?”.*

Il ricorrente ha formulato tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo di gravame, di seguito scrutinato.

I. Il motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto laddove ha attribuito rilievo totalmente ostativo alla circostanza dell'esiguità dell'attivo ricavabile.

Di contro, la difesa reclamante sostiene che, in via astratta, il discrimine tra la liquidazione controllata e l'esdebitazione del debitore incapiente deve cogliersi nella sola sussistenza o meno di un patrimonio suscettibile di liquidazione senza, pertanto, che possa assumere rilievo la consistenza di esso; in concreto, ossia con precipuo riferimento al caso di specie, evidenzia che il patrimonio nella disponibilità attuale e futura della debitrice, è destinato ad ammontare, nell'arco del triennio e salvo sopravvenienze (che potrebbero anche essere di segno positivo), nella somma complessiva di euro 10.302,00 (pari ad euro 3.434,00 all'anno), importo che consentirebbe il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione e la destinazione del residuo (seppur oltremodo esiguo) al pagamento dei creditori concorsuali.

Il motivo è fondato.

La prospettazione difensiva relativa al maggior reddito da lavoro dipendente trova adeguata conferma dall'esame delle buste paga prodotte (si veda il doc.5; la difesa reclamante ha prodotto due *files* con identica numerazione, uno attiene alle buste paga, l'altro alle dichiarazioni dei redditi al modello ISEE).

Emerge, infatti, che, a partire dal maggio del 2022, la debitrice svolge due attività lavorative subordinate (una a tempo indeterminato e l'altra a chiamata), ciò che ha consentito il conseguimento nel 2023 di un reddito netto, comprensivo della tredicesima e quattordicesima mensilità, di euro 17.834,00.

Nonostante innegabili profili di alea (il che, tuttavia, costituisce un connotato ineliminabile dell'esistenza umana), e dell'ulteriore coefficiente di difficoltà insisto nell'andamento variabile delle retribuzioni mensili (aspetto che, però, attiene alle modalità esecutive della fase della liquidazione e, di per sé, non può esplicitare efficacia impediente all'accesso alla procedura), appare verosimile che la *performance* reddituale realizzata nel 2023 possa essere ripetuta anche nel triennio successivo.

Ciò consentirebbe l'integrale pagamento delle spese della procedura e, appunto, la destinazione del residuo al pagamento dei creditori concorsuali.

Le risorse residue si configurano come utilità offerta ai creditori che, quantunque di consistenza modesta, si eleva ad elemento che preclude di qualificare debitore incapiente.

Viene meno, pertanto, la ragione ostativa individuata dal Tribunale di Macerata.

II. La fondatezza del motivo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione giudiziale, al riguardo dovendosi sottolineare che il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente ed in via implicita, riconosce il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I.

III. In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Macerata affinché adottati con decreto il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.

IV. alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:

- in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Ancona, 17.5.2024

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Consigliere Est.

Dott. Vito Savino